

(N. 1157)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1955

Modalità di pagamento degli stipendi ed altri assegni al personale del Corpo Forestale dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Il pagamento degli stipendi e degli altri assegni del personale del Corpo forestale dello Stato si è fino ad ora effettuato per delega dai Capi degli Ispettorati regionali delle foreste, ai quali vengono accreditati i relativi fondi nei modi previsti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Peraltro il citato articolo 56 consente detta forma di pagamento solo per le spese ivi tassativamente indicate, e, per quanto concerne la corresponsione di paghe ed assegni, solo per quelli spettanti agli appartenenti a Corpi organizzati militarmente.

Gli organi di controllo hanno perciò ritenuto illegittimi gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le retribuzioni dovute al personale forestale, che, con l'articolo 8 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, è stato definito personale civile, e che pertanto dovrebbe essere pagato col normale sistema dei ruoli di spesa fissa.

Al riguardo si deve però considerare che, malgrado tale esplicita definizione, le attribuzioni del Corpo, fra cui sono importantissime

quelle di polizia forestale, non risultano sostanzialmente modificate dal citato decreto legislativo, rispetto a quelle precedentemente esercitate, ed il Corpo stesso ha conservato una organizzazione di tipo militare, giustificata appunto dalla particolarità delle sue attribuzioni e che si rivela finanche nella denominazione dei suoi uffici. È notevole che gli ufficiali e sottufficiali del Corpo sono autorizzati a portare armi, e che i sottufficiali ed agenti hanno obbligo di indossare l'uniforme, e sono soggetti a norme disciplinari simili a quelle degli ordinamenti militari, mentre tutto il personale è esente dal richiamo in servizio militare.

Le stesse inderogabili esigenze funzionali, che hanno reso necessaria questa organizzazione di tipo militare, comune del resto alla generalità dei pubblici funzionari investiti di poteri di polizia, rendono opportuna l'adozione di un sistema di pagamento degli assegni del personale uguale a quello usato per tutti gli altri personali organizzati militarmente.

Ciò appare più evidente considerando, in primo luogo, che la media annuale dei trasferimenti del personale forestale ascende ad 800

o a 1.000. Infatti, detto personale, dovendo procedere alla verifica e contestazione di determinate infrazioni e reati, e dovendo spesso collaborare con gli altri agenti di polizia per l'arresto di colpevoli di reati comuni in zone isolate ed impervie, è esposto al pericolo di attentati e rappresaglie, che si cerca di diminuire appunto con l'attuazione di frequenti trasferimenti.

Inoltre, i sottufficiali e le guardie percepiscono lo stesso trattamento economico dei pari grado del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, e godono di alcune indennità (come quella di malaria, di alta montagna, per foraggio, ecc.) spettanti in relazione alla sede dell'ufficio. Ne consegue che il trattamento varia da Provincia a Provincia e spesso da Comune a Comune. Anche il trattamento economico individuale può subire variazioni, dipendenti da punizioni disciplinari (previste dal regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1557).

Per tali ragioni non sembrerebbe possibile istituire, per la corresponsione delle competenze al predetto personale, i ruoli di spesa fissa, che, dovendosi assoggettare a continue

variazioni, da operare con più complessa procedura, non assicurerebbero la necessaria puntualità dei pagamenti.

Appare dunque indispensabile che i pagamenti possano continuare ad eseguirsi col sistema dell'accreditamento dei fondi a funzionari delegati, che, in base alla esperienza acquisita, si è dimostrato il più idoneo. A tal fine si è predisposto l'unito disegno di legge.

La Corte dei conti, udita a Sezioni unite, ha espresso su tale provvedimento parere favorevole osservando, con l'occasione che la norma in esso contenuta costituisce una mera eccezione, giustificata dalle peculiari caratteristiche del Corpo forestale, eccezione che non può vulnerare in alcun modo i principi posti dalle norme di contabilità di Stato a fondamento del sistema di pagamento vigente in materia e che non può quindi costituire alcun precedente da invocare o da estendere ad altri casi.

Per le esposte considerazioni, mi lusingo, onorevoli colleghi, che vorrete dare il vostro assenso al disegno di legge allegato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il pagamento degli stipendi e degli altri assegni al personale del Corpo forestale dello Stato si effettua con le modalità stabilite dall'articolo 56, n. 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per i Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato.